



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Seduta del 16/04/2019

FATTO

La ricorrente, titolare di un conto corrente cointestato con il marito presso la banca resistente, riferisce di aver ricevuto un preavviso di revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni per “difetto di provvista” (datato 16/01/2018, ricevuto soltanto in data 25/01/2018), in relazione all’assegno n. ***420, emesso il 31/12/2017. In sede di reclamo, precisa che riceveva analoghe comunicazioni di preavviso per altri tre assegni (n. ***414, n. ***418 e n. ***147).

Precisa che, in tali comunicazioni, il ricorrente veniva informato della necessità, al fine di evitare la segnalazione in CAI, di provvedere al “c.d. pagamento tardivo” e cioè al pagamento dell’importo degli assegni, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto. La ricorrente provvedeva dunque al pagamento di quanto richiesto.

Nel contempo, perveniva un’ulteriore comunicazione da parte dell’intermediario (datata 15/01/2018, ma ricevuta soltanto in data 31/01/2018) dalla quale si evinceva la volontà di quest’ultimo di recedere dal contratto di conto corrente con decorrenza dalla data di ricezione della stessa missiva. Il recesso veniva motivato dall’intermediario proprio dall’elevazione del precedente protesto dell’assegno n. ***420.

Tuttavia, la comunicazione veniva ricevuta successivamente all’emissione di ulteriori tre assegni (nn. ***142, ***145, ***144), avvenuta nella giornata del 31/01/2018 (cioè la stessa data di ricezione della lettera), con la conseguenza che tali assegni risultavano emessi come “senza autorizzazione” - “senza provvista”. Precisa che l’intermediario è stato tempestivamente informato del fatto che la lettera di recesso perveniva dopo il



“pagamento” degli assegni in parola; peraltro l’intermediario provvedeva all’iscrizione nella CAI. Ad ogni buon conto, evidenzia che il conto corrente della ricorrente, prima della data del 31/01/2018, sarebbe risultato capiente.

Espone che una tale situazione avrebbe pertanto precluso alla ricorrente di porre in essere una serie di operazioni contabili, cagionando così una drastica riduzione della propria attività di impresa. Infatti, la “*illegittima interruzione del credito*” è stata in grado di generare una serie di conseguenze quali “1. *la impossibilità di eseguire transazioni in conto corrente fino all’apertura di un nuovo rapporto presso un altro istituto bancario. 2. l’impossibilità di saldare i debiti esistenti; 3. il blocco delle operazioni di acquisto e di vendita; 4. l’inutilizzabilità del servizio RID suscettibili di determinare la drastica riduzione dell’attività d’impresa*”.

In conclusione, la ricorrente chiede l’“*annullamento*” della “*procedura dei protesti degli assegni residui*” e la cancellazione dalla CAI del nominativo della ricorrente, nonché il risarcimento dei danni subiti all’attività commerciale.

L’intermediario precisa che, in data 15/01/2018, sarebbe stata effettuata la levata di protesto per il mancato pagamento dell’assegno n. ***420, a causa della mancanza di fondi e che, il giorno successivo (16/01/2018), sarebbe stato dunque indirizzato alla ricorrente il “*preavviso di revoca*” delle autorizzazioni ad emettere assegni per difetto di provvista.

Sempre in data 15/01/2018, inoltre, sarebbe stata inviata alla ricorrente la comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente, avvenuta senza preavviso poiché motivata da giusta causa, rappresentata dalla precedente elevazione di protesto. Precisa che tale comunicazione di recesso non ha avuto alcuna incidenza in ordine alla successiva iscrizione nella CAI, la quale avrebbe potuto essere evitata dalla ricorrente mediante il pagamento di tutto quanto dovuto per legge.

Tuttavia, sebbene in data in data 31/01/2018 (come da ricevuta di ritorno), sarebbe pervenuta alla ricorrente la comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente, nella stessa data essa avrebbe emesso altri tre assegni (nn. ***142, ***145, ***144), nonostante fosse ben consapevole che non vi fosse la provvista necessaria sul conto corrente: ciò ha dunque comportato l’iscrizione del suo nominativo presso la CAI.

In ordine alla domanda risarcitoria, la resistente eccepisce il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della ricorrente, non avendo ella indicato nemmeno l’attività imprenditoriale che svolge né di aver subito un pregiudizio per mancata erogazione del credito.

La ricorrente ribadisce l’illegittimità della chiusura del conto corrente da parte dell’intermediario e, di conseguenza, l’illegittimità della conseguente segnalazione in CAI, la quale ha generato dei danni all’attività commerciale della ricorrente (consistente nella vendita di mobili e arredi) nonché anche al marito. A sostegno, allega documentazione.

Evidenzia ancora le “*irregolarità procedurali/temporali*” con cui è stato esercitato il recesso e, in particolare, che il preavviso di revoca è stato “stampato” dalla banca in data 16/01/2018, spedito “dal CMP” il 25/01/2018 e pervenuto alla destinataria in data 31/01/2018 mentre la lettera di recesso è stata stampata dalla Banca in data 16/01/2018 (non si riesce a risalire alla data di spedizione!) e pervenuta a conoscenza della destinataria il 25/01/2018.

Ribadisce poi che, trattandosi di contratto a tempo indeterminato, vi è stata una violazione dell’obbligo di preavviso previsto dall’art. 1855 c.c. e che, in ogni caso, il recesso è stato esercitato in violazione dei principi di buona fede e correttezza (Cass. n. 20106/2009). Richiama la normativa costituzionale sulla libertà di iniziativa economica e sulla tutela del credito.

Infine, ribadisce, in sostanza le proprie conclusioni, aggiungendo, in subordine alla



richiesta principale, di chiedere l'accertamento del *“nesso di causalità ... tra l'evento dannoso (recesso illegittimo) e le conseguenze che si sono ripercosse sull'attività di micro impresa collegata alla ricorrente ..., relativa al blocco dei rapporti creditizi con i terzi ... oltre al calo di fatturato tra l' anno 2017 e l' anno 2018 per un totale di differenza in diminuzione di € 20.000,00 circa”*. Sostiene che la banca ha provocato notevoli danni *“interrompendo”* i rapporti con la ricorrente e che, benché l'intermediario sia libero di non concludere un contratto o di estinguerlo, nel negare ad un cliente la prestazione dei propri servizi, deve comunque comportarsi in conformità dei principi di correttezza e buona fede e trasparenza.

L'intermediario resistente eccepisce, anzitutto, la tardività delle repliche della ricorrente, depositate oltre al termine di 25 giorni e, inoltre, il difetto di sottoscrizione delle stesse, che non risultano così riferibili né al ricorrente né al suo rappresentante volontario.

L'intermediario eccepisce, inoltre, l'inammissibilità delle repliche in quanto aventi ad oggetto fatti e, soprattutto, documenti che avrebbero potuto/dovuto essere allegati e prodotti già in sede di ricorso, pertanto da ritenersi tardivi.

Inoltre, evidenzia che la ricorrente ha, solo in sede di repliche, allargato l'oggetto del procedimento a fatti estranei. Infatti, oggetto del ricorso è la segnalazione del nominativo della ricorrente in qualità di consumatrice e tale era la ricorrente nel momento e nella qualità con cui ha sottoscritto il contratto di c/c. Invece, nelle repliche vengono lamentati danni all'attività di impresa, producendo fatture e documentazione varia. Eccepisce in particolare l'inammissibilità della domanda di risarcimento di € 20.000,00 per il calo del fatturato.

Sottolinea come, per stessa ammissione della ricorrente, già in data 25/1/2018 ella era a conoscenza della revoca della convenzione di assegni e, pertanto, consapevole della mancanza di autorizzazione.

La ricorrente chiede:

“a) che preliminarmente, l'intermediario resistente annulli a suo carico la procedura dei protesti degli assegni residui e faccia ripristinare d' ufficio la cancellazione dai registri della Centrale Allarme Interbancaria il nominativo ingiustamente segnalato della ricorrente avendo disatteso il dovere di buona fede e correttezza violazione dell'obbligo di preavviso previsto dall'art. 1845 comma 3 c.c. per i contratti di apertura di credito a tempo indeterminato;

b) che in via principale venga accertato e riconosciuto il danno subito all'attività commerciale di micro impresa, poiché ne ha costituito “macchia” di reputazione commerciale del correntista e ne ha pregiudicato le relative attività economiche in atto;

c) che in subordine nel caso di accoglimento del presente ricorso il Collegio competente disponga ai sensi della normativa vigente, il rimborso della somma di euro 20,00, quale somma versata alla presentazione del ricorso”.

d) che infine, il Collegio disponga ai sensi della vigente normativa, che l' intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alla spese della procedura .

La resistente chiede il rigetto in quanto infondato.

DIRITTO

La questione concerne la presunta illegittimità dell'iscrizione del nominativo della ricorrente in CAI; in particolare, è lamentata l'insussistenza del presupposto rappresentato dalla *“mancanza di autorizzazione”*, atteso che il recesso dell'intermediario dal contratto dal contratto di c/c (o meglio, la revoca dalla convenzione di assegni) sarebbe stato esercitato *“illegittimamente”*. È chiesto inoltre il risarcimento dei danni subiti per effetto



della segnalazione.

In merito alla qualificazione della ricorrente, si precisa anzitutto essa si qualifica nel modulo di ricorso come “*consumatrice*”. Il contratto di conto corrente (cui è “*collegata*” la convenzione di assegni) è stato sottoscritto in tale qualità. Nelle conclusioni del ricorso ella fa riferimento all’attività d’impresa, per qualificare il danno alla reputazione commerciale subito, senza peraltro qualificare attività (come eccepito dall’intermediario). Nelle repliche - sempre come eccepito dall’intermediario - la ricorrente, pur qualificandosi come consumatrice, fa invece più ampio riferimento all’attività imprenditoriale svolta dalla medesima e dal marito cointestatario, producendo in tale sede visura della Camera di Commercio, fatture e altri documenti relativi a tale attività.

Quanto alla segnalazione, non è in atti la visura in CAI; nondimeno l’esistenza della segnalazione è pacifica.

Dalla documentazione in atti risulta che il nominativo della ricorrente è stato segnalato in conseguenza dell’emissione di tre assegni in “*manca di autorizzazione*”: l’“*autorizzazione*” sarebbe, infatti, venuta meno per effetto della revoca della “*convenzione di assegno*”, come risulta dalla “*lettera di recesso*” (dove, tra l’altro, la ricorrente veniva appunto informata dalla possibilità di essere segnalata per tale ragione nel caso avesse emesso ulteriori assegni).

Per mera completezza, si precisa che, nel ricorso, la ricorrente manifesta un difetto di “*chiarezza*” da parte dell’intermediario circa le cause della segnalazione, non essendole chiaro se essa sia stata dovuta all’emissione di assegni in “*difetto di provvista*” oppure in “*manca di autorizzazione*”, essendo diversa la disciplina. Nel primo caso, infatti, la segnalazione sarebbe stata comunque illegittima in quanto la provvista era esistente.

Ciò posto, la ricorrente chiede in sostanza di verificare se, al momento dell’emissione degli assegni del 31/1/2018, il recesso dal c/c (e dunque la revoca dalla convenzione di assegno) era davvero efficace e, in caso positivo, da quale momento.

Sotto il primo profilo, è circostanza pacifica tra le parti che l’assegno n. ***420 del 31/12/2017 veniva protestato per “*difetto di provvista*”. L’intermediario allega evidenza del saldo del c/c a quella data.

All’interno delle condizioni contrattuali, peraltro, tra i “*giustificati motivi*” di recesso “*senza preavviso*” viene indicato l’avvenuta “*elevazione di protesto*”.

Quanto al secondo profilo, si osserva che gli assegni in questione sono stati emessi in data 31/01/2018 e che la “*lettera di recesso*” reca come data di decorrenza degli effetti della revoca della convenzione di assegni la sua ricezione, ossia - come chiarito nel ricorso - proprio lo stesso 31/01/2018. Si precisa che l’intermediario, in sede di controdeduzioni, conviene su tale data, anche se poi la ricorrente, in sede di repliche, dichiara una data precedente (25/1/2018), salvo poi, in un allegato, chiarire che la lettera veniva ricevuta in effetti il 31/1/2018 alle ore 10.30. L’intermediario evidenzia come nella lettera è chiaro che la revoca ha effetto dalla data di ricezione “*compresa*”.

Quanto alla domanda di “*annullamento*” dei protesti “*per gli assegni residui*”, la ricorrente non ha fornito documenti in ordine al protesto di altri assegni.

Infine, quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, si osserva che, come eccepito dall’intermediario, la ricorrente ha circostanziato solo in sede di repliche e con varia documentazione.

In ordine agli assegni emessi il 31.01.2018, è noto come debba considerarsi emesso in assenza di autorizzazione, giustificando così l’iscrizione del nominativo del traente nella centrale d’allarme interbancaria, l’assegno bancario presentato per l’incasso dopo la chiusura del conto corrente, non rilevando in senso contrario che il traente deduca di averlo consegnato, privo di data, al prenditore in epoca anteriore.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Sul punto, pertanto, essendo provata la ricezione della lettera di recesso del contratto di conto corrente (che appare legittima per l'avvenuto protesto di un assegno) e della revoca di convenzione di assegni in pari data alla emissione dei titoli, la domanda non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI